

TRIBUNALE DI TRENTO

Il collegio composto dai magistrati:

Monica	Attanasio	Presidente est.
Adriana	De Tommaso	Giudice
Benedetto	Sieff	Giudice

riunito in camera di consiglio sull'istanza di fallimento n. _____ proposta da _____

DECRETO

_____ hanno proposto ricorso per dichiarazione di fallimento di _____ esponendo di vantare nei confronti della stessa _____ un credito di circa 31 mila euro in forza di sentenza pronunciata in loro favore dalla Corte d'Appello di Trento.

Costituendosi nella procedura, _____ contesta sia la propria fallibilità ai sensi dell'art. 1, comma 2°, l. fall., che l'esistenza di un proprio stato di insolvenza, evidenziando come il credito vantato dagli istanti non fosse portato da un titolo definitivo, atteso che avverso la sentenza della Corte d'Appello era stata proposto ricorso per cassazione.

Una delle più importanti novità introdotte con la riforma del 2006 è rappresentata, com'è noto, dalla soppressione del potere/dovere del Tribunale Fallimentare di pronunciare il fallimento d'ufficio; a seguito della riforma, la dichiarazione di fallimento può essere effettuata soltanto su istanza dello stesso debitore, di un creditore ovvero del pubblico ministero (cfr. l'art. 6 riformato, nonché l'art. 162 della l. fall., il cui testo, rimasto in un primo momento immutato – con conseguente previsione di una declaratoria d'ufficio del fallimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di

concordato preventivo –, col correttivo del 2007 è stato coordinato e reso coerente col disposto del citato art. 6).

Nel sistema attuale, pertanto, ove l'istante non sia titolare di un diritto di credito nei confronti del fallendo, e sia quindi privo di legittimazione attiva, la procedura deve arrestarsi, senza potersi concludere con una dichiarazione d'ufficio del fallimento.

Resta peraltro fermo il principio, elaborato nella vigenza della normativa preriforma, secondo il quale la presentazione dell'istanza di fallimento non richiede il possesso né di un titolo esecutivo, né di pronunce accertative del diritto di credito vantato: nulla del genere è, infatti, richiesto dall'art. 6, che parla genericamente di "creditore", senza ulteriori specificazioni.

Al tempo stesso, tuttavia, la mancanza di un accertamento definitivo del credito, e l'esistenza di contestazioni al riguardo, sono suscettibili di incidere sulla valutazione della sussistenza del requisito di cui all'art. 5 l. fall.: ciò, nel senso che il mancato pagamento del credito vantato dall'istante, se ed in quanto riconducibile alla presenza di contestazioni, non meramente dilatorie e pretestuose, in ordine all'esistenza del credito azionato dalla controparte, cessa di costituire elemento sintomatico dello stato di insolvenza.

Nella specie, va considerato, da un lato, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello è stato notificato agli istanti prima del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, e, dall'altro, che il solo elemento addotto al fine di dimostrare lo stato di insolvenza è di per sé a tal fine inidoneo (atteso che l'istanziata ben può essere titolare di conti correnti accesi presso altri istituti di credito, diversi da quello attinto dal pignoramento presso terzi, ovvero comunque perché la mancanza di disponibilità su quel conto corrente può esser stata meramente temporanea).

La mancanza di un'evidenza dello stato di insolvenza.
conduce pertanto al rigetto del ricorso per dichiarazione di fallimento proposto

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
mentre non può accogliersi la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non
ravvisandosi i presupposti della temerarietà della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto
nei confronti di

Condanna gli istanti alla rifusione delle spese processuali in favore della
controparte, che liquida in € 1.400,00 per compenso, oltre al 15% per spese
generali, Iva e Cpa.

Trento, 9 febbraio 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. Giovanni Zorzi

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 10 FEB 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. Giovanni Zorzi

Il Presidente



